



## **Scuole Civiche di Milano - Fondazione di Partecipazione**

### **Statuto**

#### **Art. 1 - Costituzione**

E' costituita una Fondazione denominata "Scuole Civiche di Milano", con sede in Milano, Alzaia Naviglio Grande n. 20.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "SCM".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

#### **Art. 2 - Scopi**

La Fondazione intende perseguire l'Alta Formazione nei settori della musica, del teatro, del cinema e della televisione, delle lingue applicate e, comunque, dei linguaggi e delle arti performative, in particolare attraverso la gestione e la promozione, secondo la Convenzione con il Fondatore Promotore Comune di Milano, dei dipartimenti didattici di cui al presente Statuto.

La Fondazione persegue la miglior offerta formativa sia culturale che professionale, attraverso l'eccellenza del corpo docente e promuovendone il costante aggiornamento. Partecipa così alla realizzazione delle linee guida indicate dall'Amministrazione Comunale di Milano e concorre a conseguire gli obiettivi che l'Amministrazione si dà per lo sviluppo della città e del lavoro.

La Fondazione persegue questi scopi attraverso l'insegnamento, l'educazione, la formazione, anche continua, nei diversi ambiti professionali e disciplinari contemplati dalla propria attività, mediante l'attivazione di corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento legale, seminari, progetti di ricerca e di produzione.

La Fondazione persegue così l'obiettivo di promuovere l'occupabilità dei cittadini, in coerenza con le linee guida indicate dal Fondatore Promotore, concorrendo a conseguire gli obiettivi di sviluppo del lavoro e del territorio.

La Fondazione procederà alla valorizzazione e concretizzazione dei progetti collegati all'attività formativa svolta, in attuazione del modello del

“sapere e operare”, in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra formazione e mondo del lavoro, anche attraverso l’eventuale sostegno con opportuni servizi al lavoro, alle imprese e all’autoimprenditorialità.

La Fondazione si propone di procedere alla conservazione, all’arricchimento e valorizzazione del proprio patrimonio storico, materiale ed immateriale, anche mediante l’apertura al pubblico dei propri archivi, biblioteche, cineteche e centri di documentazione, al fine, tra l’altro, di promuovere la circolazione delle idee e delle conoscenze per favorire la competizione internazionale e rendere Milano un polo di attrazione culturale.

### **Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) erogare premi e borse di studio per i partecipanti all’attività didattica ed alle altre attività organizzate dalla Fondazione;
- f) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, incontri comunque connessi all’attività formativa e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli altri operatori degli stessi settori ed i pubblici di riferimento;
- g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere; anche attraverso delegazioni ed uffici, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Art. 4 - Benessere lavorativo**

La Fondazione, anche attraverso azioni positive, promuove la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, garantisce il principio delle pari opportunità e si impegna a prevenire, rilevare, contrastare ed eliminare ogni comportamento lesivo della dignità della persona.

#### **Art. 5 - Vigilanza**

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

#### **Art. 6 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore promotore, dai Fondatori e dai Sostenitori;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

#### **Art. 7 - Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dai contributi del Fondatore Promotore, dei Fondatori e dei Sostenitori;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## **Art. 8 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 Dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 Aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora motivate e documentate cause ostative non dipendenti dalla Fondazione lo richiedano, l'approvazione del bilancio economico di previsione e quella del rendiconto può avvenire successivamente. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi al Fondatore Promotore e ai Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori Legali. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, mentre gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Rappresentante Legale della Fondazione, debbono essere ratificati dal Consiglio.

## **Art. 9 - Utili e riserve**

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano delle eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **Art. 10 - Fondatore Promotore e Fondatori**

E' Fondatore Promotore il Comune di Milano.

E' consentito ad altri enti pubblici di divenire Fondatori.

## **Art. 11 - Modalità di ingresso dei Fondatori**

Possono divenire Fondatori, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Fondatore Promotore, gli enti pubblici che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'Assemblea dei Fondatori, ai sensi del presente Statuto.

## **Art. 12 - Sostenitori**

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, annualmente, le modalità per il sostegno finanziario spontaneo di altri soggetti, denominati Sostenitori, e provvede alla relativa nomina.

### **Art. 13 - Prerogative dei Sostenitori**

La qualifica di Sostenitore, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, con modalità individuate e stabilite dal Direttore Generale, ad accedere ai locali ed alle strutture funzionali della Fondazione come pure a consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché a partecipare alle iniziative di qualsiasi genere organizzate della medesima.

### **Art. 14 - Esclusione e recesso**

Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri, l'esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dallo Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione a qualsiasi causa dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Fondatori e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori e i Sostenitori enti pubblici territoriali possono esercitare il recesso solamente con dodici mesi di preavviso.

Il Fondatore Promotore Comune di Milano non può essere escluso dalla Fondazione.

### **Art. 15 - Organi e strutture amministrative della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori, che sarà costituita nel caso di ingresso di nuovi fondatori;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori Legali.

Sono strutture amministrative della Fondazione

- a) il Direttore Generale;
- b) i dipartimenti didattici
  - Civica Scuola di Cinema
  - Civica Scuola Traduttori e Interpreti
  - Civica Scuola di Musica Claudio Abbado
  - Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi.

l'istituzione di ulteriori Dipartimenti e/o la modifica delle attuali intitolazioni potranno essere stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione  
c) gli Uffici Amministrativi Centrali.

## **Art. 16 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo cinque membri. I membri sono nominati dal Fondatore Promotore o dall'Assemblea dei Fondatori ove costituita.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di quattro esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo revoca.

Tutti i membri del Consiglio sono rinnovabili per un solo mandato.

Se viene a mancare la maggioranza dei membri l'intero Consiglio s'intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

I consiglieri perseguono le finalità e gli obiettivi indicati dal Fondatore Promotore e dall'Assemblea dei Fondatori, ove costituita.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio delibera in merito a tutti gli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

In particolare provvede a:

- a) predisporre gli obiettivi, programmi e risultati della gestione della Fondazione;
- b) approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- c) nominare il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, scegliendolo tra i propri membri;
- d) determinare, per i propri membri, l'eventuale gettone di presenza e/o rimborso spese nel rispetto di quanto previsto da leggi, decreti, regolamenti;
- e) fissare i criteri ed i requisiti per acquisire le qualifiche di Fondatore, ai sensi del presente Statuto;
- f) nominare i Fondatori, ai sensi del presente Statuto;
- g) nominare, attraverso procedura di evidenza pubblica, il Direttore Generale della Fondazione;
- h) nominare, attraverso procedura di evidenza pubblica, i direttori dei dipartimenti didattici;
- i) determinare il compenso del Collegio dei Revisori Legali;
- j) stabilire i criteri e la misura minima di contribuzione al fondo di dotazione ed al fondo di gestione per la nomina a Sostenitori;
- k) nominare i Sostenitori;
- l) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e alienazione di beni mobili ed immobili;

- m) approvare i regolamenti predisposti dal Direttore Generale;
- n) deliberare la partecipazione ad enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o complementari a quelli della Fondazione medesima;
- o) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio, ai sensi del presente Statuto;
- p) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;
- q) deliberare eventuali modifiche statutarie.

Ai fini di rendere più efficace ed efficiente le attività del Consiglio lo stesso può articolarsi, al suo interno, in gruppi di lavoro d'ambito.

Un delegato delle rappresentanze degli allievi e un delegato delle rappresentanze del personale possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, secondo modalità che saranno definite in apposito Regolamento di Partecipazione.

## **Art. 17 - Convocazione e Quorum Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso.

Per le convocazioni non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei membri. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno tre quinti dei membri.

È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, nominato da Consiglio su proposta del

Presidente, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

### **Art. 18 - Presidente**

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi.

E' compito esclusivo del Presidente stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti.

Il Presidente, in assenza del Direttore Generale, ne esercita funzioni e compiti relativi.

Inoltre, il Presidente promuove le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le suddette funzioni saranno assunte dal Vice Presidente, come in caso di dimissioni o decadenza, fino alla nomina del nuovo Presidente.

### **Art. 19 - Collegio dei Revisori Legali**

Il Collegio dei Revisori Legali è nominato dal Fondatore Promotore e scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

Il Collegio è organo consultivo contabile e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dura in carica per un periodo di quattro esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo e può essere riconfermato per un solo mandato.

### **Art. 20 - Direttore Generale**

Il Consiglio di Amministrazione nomina, attraverso procedura di evidenza pubblica, il Direttore Generale della Fondazione.

Il Direttore Generale resta in carica quattro anni e comunque non oltre i sei mesi successivi alla scadenza o scioglimento del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca. La carica di Direttore Generale è rinnovabile per un solo mandato.

Il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento dell'attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione. Egli provvede, in particolare, a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli



scopi istituzionali, nonché a presentare i progetti di bilancio preventivo e consuntivo.

Il Direttore Generale può stipulare atti e contratti ed assumere impegni di spesa nei limiti massimi definiti con apposita procura, approvata dal Consiglio di Amministrazione; ha funzioni di proposta ed impulso, e di esecuzione rispetto alle delibere del Consiglio, nel rispetto del bilancio di previsione.

Il Direttore Generale predispone i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio, con funzioni consultive e di assistenza al funzionamento degli organi.

### **Art. 21 - Direttore del Dipartimento Didattico**

Il Consiglio di Amministrazione, nomina un Direttore per ciascun Dipartimento Didattico della Fondazione, scegliendolo tra il personale dipendente ovvero tra soggetti esterni di comprovata esperienza e specchiata professionalità nelle materie di interesse del Dipartimento medesimo.

La nomina avviene attraverso procedura di evidenza pubblica, mediante una selezione ad opera di una commissione ad hoc di tre membri, di cui uno espresso dai docenti del Dipartimento, secondo modalità che saranno definite in apposito Regolamento di Partecipazione.

Il Direttore di ciascun Dipartimento resta in carica quattro anni e comunque la sua carica è rinnovabile per un solo mandato.

Il Direttore promuove l'autonomia e le specificità del Dipartimento dal medesimo diretto, formula le strategie didattiche, predispone i relativi progetti di insegnamento, studio, ricerca, formazione culturale e tecnica, rispondendone innanzi al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore del Dipartimento può segnalare e descrivere al Consiglio di Amministrazione settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione nonché del settore che egli presiede.

### **Art. 22 - Regolamento di Partecipazione**

Il Regolamento di Partecipazione, adottato ai sensi del presente Statuto, disciplina:

- a) le modalità di individuazione e di eventuale partecipazione del delegato delle rappresentanze degli allievi e del delegato delle rappresentanze del personale a riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) le modalità di individuazione e di partecipazione del membro espresso dal dipartimento alla commissione ad hoc per la selezione del Direttore del Dipartimento Didattico;
- c) le modalità di partecipazione dei sostenitori di cui agli artt.12 e 13, con particolare riguardo agli studenti-sostenitori;
- d) le modalità di partecipazione degli allievi e del personale nei diversi dipartimenti.

### **Art. 23 - Controversie**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno devolute all'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

### **Art. 24 - Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio potrà essere devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne nomina il liquidatore, previo parere favorevole del Fondatore Promotore, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

### **Art. 25 - Modifica dello Statuto**

Le modifiche statutarie sono approvate, previa informativa al Fondatore Promotore, dal Consiglio di Amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

### **Art. 26 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

### **Art. 27 - Norma transitoria**

I membri del Consiglio di Indirizzo nominati dal Fondatore Promotore in carica alla data di approvazione del presente Statuto, resteranno in carica quali componenti del Consiglio di Amministrazione fino alla naturale scadenza del loro attuale mandato.

Milano, 3 settembre 2014